

medesimo reato: or bene, riconosciuto questo difetto intrinseco, che cosa fa il progetto ministeriale?

Il progetto ministeriale non fa che fare scomparire questo difetto stesso; stabilisce, cioè, che quando dalla sezione di accusa si riconoscerà che il reato per le sue circostanze attenuanti non debb'essere punito che con pena correzionale, l'imputato è rinviato alla Corte correzionale; dunque l'imputato sia giudicato dal suo vero giudice che è il tribunale di prima cognizione. Quando la Camera di Consiglio riconoscerà che questo reato è una contravvenzione, e che perciò non sarebbe punibile che con semplici pene di polizia, invece di giudicare e di erigersi in tribunale di polizia, cioè di alterare l'indole sua stessa, manda l'imputato davanti il suo giudice naturale che è il giudice di mandamento. Quindi io veggio nel progetto ministeriale non altro che una logica deduzione dai veri principii scientifici che reggono la nostra procedura criminale, ed è perciò che io assento pienamente alla disposizione contenuta nei primi articoli del progetto medesimo, la quale io trovo logica, la quale io trovo giusta e trovo necessaria.

Ieri si presentò un controprogetto, col quale si vorrebbe che la pena della reclusione fosse mandata alla competenza dei tribunali di prima cognizione. Non ho in animo di entrare nel merito di tale proposizione e di discorrere dell'utile che potrebbe presentare; io osserverò solo che con questa proposta non si verrebbe a correggere il difetto testè accennato, che mi sembra esser evidente esistervi nel nostro Codice di procedura criminale; non si farebbe con questa proposta che uno spostamento di competenza demandando ad altri giudici la cognizione di un reato che ora è lasciato ai giudici stabiliti in un grado di gerarchia superiore.

Con ciò io veggio che nè dal lato teorico nè dal lato pratico potrebbe risaltarne alcuna utilità; che anzi, se realmente si credette necessario che, distinti i vari reati secondo la diversa loro gravità, questi reati venissero dai giudici di diverso grado riconosciuti e puniti, egli è che si partì da principii razionali, da principii da tutti riconosciuti; si riconobbe, cioè, che, secondo la varia importanza dei reati, era necessario il concorso di maggiori o minori guarentigie, di maggiori o minori solennità nei giudizi, insomma della presenza di tutte quelle forme giuridiche che stabiliscono propriamente la procedura criminale. Ora, se partendo da tal distinzione fondamentale si venne a stabilire che quelle pene le quali si applicano a reati di gravità maggiore e d'indole affatto diversa, dovessero pronunziarsi da giudici in numero maggiore per la maggiore gravità dei reati, in numero maggiore appunto per la maggiore gravità delle pene che si devono applicare, non si dovrebbe fare questo mutamento essenzialissimo senza gravi considerazioni, senza che venisse pienamente dimostrato che, facendo questa mutazione, che, togliendo dal magistrato e lasciando alla competenza del tribunale, il giudizio di questo genere dei reati non si venisse alle volte a pregiudicare non solo l'interesse della società, ma eziandio l'interesse degl'imputati, cioè la giustizia stessa.

Passo ora ad alcune obiezioni che vennero fatte al progetto presentato dal Ministero, ed emendato dalla Commissione.

Si disse primieramente che le sezioni d'accusa e le Camere di Consiglio si erigevano in questo modo in veri tribunali pronunzianti, che si snaturava l'indole della sezione d'accusa e della Camera di Consiglio, che da semplici collegi d'istruzione preparatoria venivano a crearsi tribunali segreti i quali apponevano un indelebile suggello al vario genere dei reati.

Certamente queste considerazioni hanno molta gravità; ma

io osservo primieramente che in questo caso non si tratta di una sentenza definitiva, ma di una semplice ordinanza di rinvio, e quindi non veggio come si possa dire già pregiudicato il merito della questione, e si possano temere tutti quegli inconvenienti che vennero posti innanzi da taluni.

È vero che ora la sezione d'accusa non giudica delle circostanze, ma mira solo al titolo del reato senza guardare alle circostanze aggravanti più che a quelle attenuanti, e badando solo alla pena che verrebbe a questo reato, la qual pena è quella che dà il carattere al reato stesso; secondochè è pena criminale o correzionale ovvero di polizia, giudica il reato medesimo della competenza del magistrato d'Appello, del tribunale di prima cognizione, o del giudice di mandamento: ma, ora che cosa si fa? Non la si lascia già con questo progetto giudicare di tutte quelle circostanze, le quali potrebbero pregiudicare in modo la condizione dell'imputato da assoggettarlo ad una pena molto maggiore. No, o signori, si dà solamente luogo al giudizio su quelle circostanze, le quali possono migliorare la condizione dell'imputato stesso, non mai peggiorarla. E questa è una delle ragioni per cui io mi indussi ad abbracciare molto più volentieri il progetto ministeriale. Con ciò non solo è guarentito l'interesse dell'imputato, ma lo è pure l'interesse della società, dappoichè il progetto del Ministero ha providamente disposto che solo alla unanimità di voti si possa ottenere questo rinvio.

Del resto poi, lasciando gli argomenti giuridici, io me ne appello al buon senso di tutti gli onorevoli deputati, se non sieno frequentissime quelle circostanze di fatto, come quelle dell'età, della sanità di mente, in cui si otterrà sicuramente l'unanimità dei voti da coloro che compongono la sezione di accusa e la Camera di consiglio, e che quindi in questi casi si potrà fare il rinvio ad altri tribunali, perchè sarebbe non solo un'ingiustizia, ma un'assurdità, dirò così, il voler fare giudicare di competenza dei tribunali superiori quelle persone che evidentemente non hanno delinquito che in ragione di una pena minore, e per conseguenza per la loro competenza sono chiamate davanti ad un tribunale di grado inferiore. Una questione venne sollevata dall'onorevole preopinante Genina, ed è quella che si riferisce all'articolo 4 del progetto il quale si scosta dalle rigorose regole della giustizia, e che devia eziandio da quel sistema di ferma e giusta codificazione criminale che deve sempre regolare l'applicazione delle pene e che deve presiedere ai giudizi.

Infatti egli diceva, facendo luogo al rinvio dell'imputato, di un reato per cui verrebbe una pena criminale, davanti al tribunale di prima cognizione, questo imputato va soggetto solo ad una pena correzionale, e quando nel pubblico dibattimento si vedrà il concorso di circostanze aggravanti, per cui dovrebbe infallibilmente andare soggetto ad una pena criminale, necessariamente, per la disposizione di quest'articolo, quest'imputato non potrà mai assoggettarsi ad una pena che non sia correzionale, non potendo quel tribunale pronunziare pene criminali.

Da ciò ne viene una disuguaglianza lesiva della giustizia tra gl'imputati per cui non si faccia luogo a rinvio e gl'imputati per cui il rinvio abbia luogo, che si trovino in eguale grado di colpeabilità.

Da ciò ne verrà insomma che di due imputati egualmente colpevoli uno andrà soggetto ad una pena criminale, l'altro ad una pena correzionale, con grave lesione della giustizia.

Io non sono in ciò dell'avviso dell'onorevole Genina, poichè questa disuguaglianza nell'intensità della pena è compensata dalla diversa durata della pena stessa.

Dall'autorevole bocca del deputato Genina ho in questa se-